



SETTORE COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT
UFFICIO COMMERCIO – SUAP
TEL. 02 92 78 281 – 92 78 282 – 92 78 406 FAX 02 92 78 406

Prot. n. 41694/ 2020

ORDINANZA N. 177 /2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19: PROROGA DISPOSIZIONI LINEE GUIDA NAZIONALI E REGIONALI PER OPERATORI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI, BARBIERI, ESTETISTI, TATUATORI E PIERCERS, CENTRI ABBRONZATURA E CENTRI MASSAGGI) PERIODO: **1 SETTEMBRE -15 OTTOBRE 2020.**

IL SINDACO

Premesso che:

-l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un' emergenza sanitaria pubblica internazionale;

-con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio del 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che l'art.1 "Misure di contenimento della diffusione del Covid-19" comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 prescrive che tutte le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

Rilevato che, sulla base delle disposizioni della normativa nazionale e regionale, relativamente alla prevenzione dei contagi da virus "Covid-19", sono state adottate le ordinanze sindacali n. 118/2020, 130/2020 e 143/2020, volte al recepimento delle linee guida per il settore economico dei Servizi alla Persona;

Considerato l'aggiornamento delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative", approvato in data 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020) che aveva prorogato fino al 31 luglio 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, con sostituzione degli allegati 9 e 15 del predetto D.P.C.M. con gli allegati 1 e 2;



Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, avente ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che dispone, ai sensi dell'art. 24 c.3 del D.LGS. n. 1/2018, la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto legge n. 83 del 30.7.2020 che stabilisce "nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 c.1 del decreto legge n. 19/2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176";

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 580 del 14/7/2020, n. 590 del 31/7/2020, che recepiscono la proroga delle disposizioni dei sopraccitati DPCM 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020, per il contenimento della pandemia da Covid-19 su tutto il territorio regionale;

Preso atto delle linee guida per il settore economico "Servizi alla Persona" indicate nell'allegato dell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 590 del 31/07/2020 che si riportano come segue:

"Le presenti indicazioni si applicano ad acconciatori, barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, centri tatuaggi e piercing, centri abbronzatura, centri massaggi."

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all'ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell'Ordinanza.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro sia tra i clienti.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.



- Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove presenti, in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Nei locali in cui sono collocati lettini per il "massaggio per la coppia" regolamentare la disposizione dei lettini in modo da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita a fine giornata.
- La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente areata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
- Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.
- Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.
- Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
- La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.
- È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, salvo che sia incompatibile con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare, per i servizi di estetica, per i tatuatori ed i piercers, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente



possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute dell'1/08/2020;

Visto l'allegato 9 del D.P.C.M. 7 agosto 2020 che contiene le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome che aggiornano le precedenti Linee guida del 9 luglio 2020 con riguardo a utilizzo di materiali per attività ludiche quali carte da gioco (scheda attività di ristorazione), fruizione della saune (schede attività ricettive, servizi alla persona e strutture termali e centri benessere), collezioni delle biblioteche e degli archivi (scheda musei, archivi e biblioteche);

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020 che recepisce le disposizioni del suddetto DPCM 7 agosto 2020 e modifica le linee guida, indicate nell'allegato della precedente ordinanza regionale n. 590/2020 di alcune schede riferite ad attività economiche tra cui le schede "Servizi alla Persona, Palestre, Strutture termali e centri benessere" come segue:

"Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno."

Vista la circolare del Ministero della Salute dell'11 agosto 2020, avente ad oggetto "Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale";

Ritenuto indispensabile adottare il presente provvedimento sino al 15 ottobre 2020 e vale a dire sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, per consentire lo svolgimento delle attività riferite ai Servizi alla Persona, in completa sicurezza sia per le medesime imprese che per la loro clientela;

Considerato opportuno, visto il lungo periodo di chiusura delle attività economiche, dovuto al lockdown dei mesi scorsi, come anche riportato nelle precedenti ordinanze sindacali n. 118/2020, 130/2020 e 143/2020, regolare gli orari esclusivamente per le sole attività di acconciatore, estetista, tatuatore e pierciers relativamente al periodo 1 settembre/15 ottobre 2020 come segue:

- Apertura sette giorni su sette dalle ore 8 alle ore 21, con il rispetto dei contratti collettivi nazionali da parte del datore di lavoro;



VISTI:

- la L.1/1990;
- l'art. 21 bis e ter della L. 241/1990;
- il D.LGS.267/2000;
- la L. 174/2005;
- la L.248/2006;
- la L.214/2011;
- il Regolamento Regionale n. 6/2011;
- la L.R. 3/2012;
- il Regolamento Regionale n. 5/2016;
- il Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. 6932/2004 "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing";
- la Circolare Regione Lombardia Sanità n. 14 del 10.4.2003 "Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetista" e art. 10 – c.2 – del D.L. 31.1.2007, n. 7, convertito in Legge 2.4.2007, n. 40;
- il Regolamento Comunale relativo alla disciplina dell'attività di estetica con integrazioni per l'attività di piercing e tatuaggi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 26.7.2006;
- l'ordinanza sindacale del comune di Cernusco sul Naviglio n. 99/2010;
- lo Statuto del Comune di Cernusco sul Naviglio;

ORDINA

- 1) Per il periodo 1 settembre/15 ottobre 2020, a tutte le attività economiche del Settore Servizi alla Persona situate sul territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio, di osservare le seguenti disposizioni indicate nelle ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 590 del 31.7.2020 e n. 596 del 13.8.2020 :

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

- Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all'ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell'Ordinanza.

- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo).

- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro sia tra i clienti.



- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove presenti, in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Nei locali in cui sono collocati lettini per il "massaggio per la coppia" regolamentare la disposizione dei lettini in modo da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita a fine giornata.
- La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente areata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
- Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.
- Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.
- Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
- La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.
- È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, salvo che sia incompatibile con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare, per i servizi di estetica, per i tatuatori ed i piercers, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.



- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

-Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

- 2) di autorizzare l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercier, secondo le modalità e gli orari indicati in premessa, per il periodo 1 settembre 2020-15 ottobre 2020, vale a dire essere operativi sette giorni alla settimana su sette, dalle ore 8 alle ore 21, nel rispetto di tutte le normative sancite nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

DISPONE

-che eventuali modifiche/ integrazioni alle predette linee guida approvate da norme nazionali/regionali, saranno comunicate alle imprese del settore Servizi alla Persona, tramite pubblicazione delle stesse sul sito e all'albo pretorio comunali;

-che, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi nazionali e regionali, dal 16 ottobre 2020, relativamente agli orari delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercier, si farà riferimento all'ordinanza sindacale n. 99/2010, attualmente sospesa, causa emergenza Covid_19, ante modifica avvenuta con ordinanza sindacale n. 118/2020;

-la pubblicazione del presente provvedimento sul sito e all'albo pretorio comunali;

-la trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Milano;
- Regione Lombardia;
- Polizia locale del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- Stazione Carabinieri di Cernusco sul Naviglio



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

DEMANDA

al personale della Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento

INFORMA

- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento, ai sensi della L.241/90, è il dirigente del Settore Commercio, Cultura Eventi e Sport, dott. Giovanni Cazzaniga;
- che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.LGS. n. 2.7.2010 n. 104, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Cernusco sul Naviglio, 31 agosto 2020

IL SINDACO

Dott. Ermanno Zacchetti

VISTO:

IL DIRIGENTE SETTORE

COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT

Dott. Giovanni Cazzaniga

Pratica trattata da : dott.ssa Emilia Sipione

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005